



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

DIREZIONE RISORSE UMANE E TUTELA DEL CITTADINO
COMMERCIO

ORDINANZA N. 145 / 2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19. DISPOSIZIONI ATTINENTI IL MERCATO DEL SABATO DI PIAZZA F.LLI CERVI E VIE LIMITROFE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE NR. 58 DEL 18/5/2020

IL SINDACO

Richiamate le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da COVID 19

Visti in particolare:

- il Decreto Legge 25/3/2020 nr. 19, recante *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*
- il D.P.C.M. 26/4/2020
- il decreto legge 16/5/2020 nr. 33 recante *Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*
- il D.P.C.M. 17/5/2020
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte nr. 58 del 18/5/2020 che consente la ripresa dei mercati nella componente non alimentare nel rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) delle *Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative elaborate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome*

Dato atto che l'urgenza di provvedere alla riapertura del mercato, nel rispetto della scadenza prevista dall'ordinanza regionale, impone di adottare in via provvisoria le necessarie disposizioni finalizzate all'ampliamento dell'area di mercato e al distanziamento interpersonale

Visto l'art. 50 del D.lgs. 18/8/2000 nr. 267

ORDINA

1) E' autorizzata la ripresa delle vendite di generi non alimentari nel mercato del Sabato, in Piazza Fratelli Cervi e vie limitrofe

2) L'area di mercato è provvisoriamente ridefinita secondo la planimetria allegata al presente provvedimento (ALLEGATO1); gli stalli degli operatori sono ricollocati secondo la disposizione riportata nell'allegato in modo da garantire adeguato distanziamento tra le postazioni di vendita

3) Nell'esercizio dell'attività ciascun operatore deve attenersi alle seguenti disposizioni:

- durante le attività di carico e scarico della merce e del posizionamento e rimozione del banco l'operatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro dagli altri commercianti ed è comunque tenuto ad indossare i necessari dispositivi di protezione (mascherina, guanti)
- durante l'attività di vendita è obbligatorio l'uso delle mascherine e dei guanti. L'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani per gli operatori del settore extra-alimentare
- se presso la postazione di vendita, oltre al titolare sono presenti dipendenti, famigliari e/o coadiuvanti il banco deve essere gestito seguendo i protocolli anticontagio per i lavoratori dipendenti
- è vietato il consumo sul posto dei prodotti alimentari (somministrazione), fatta salva la vendita per asporto
- gli operatori del settore extra-alimentare, in caso di vendita di abbigliamento dovranno mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente se il cliente desidera scegliere, in autonomia, toccandola, la merce
- **durante la vendita, che dovrà essere effettuata solamente lungo il fronte del banco, va osservata scrupolosamente la distanza minima di metri 1 tra cliente e cliente e tra operatore e cliente. Ogni commerciante ambulante potrà trovarsi a servire simultaneamente un numero di clienti che soddisfi il rispetto della distanza di sicurezza, sia frontale che laterale rispetto ad altri clienti. A tal fine l'area di vendita di ciascun banco dovrà essere opportunamente delimitata, anche con l'uso di catenelle stese a partire dagli angoli della postazione di vendita, separando in corridoi distinti il percorso di accesso e di allontanamento dal banco, in modo da evitare flussi contrapposti di persone in entrata e in uscita, in conformità all'allegata rappresentazione grafica (ALLEGATO 2)**
- è vietato l'accesso al banco di vendita lateralmente allo stesso anziché frontalmente
- è vietato servire i clienti che non utilizzano i dispositivi di protezione
- è dovere del titolare dell'autorizzazione effettuare la pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio della vendita
- è obbligatorio mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani
- se il pagamento è effettuato in contante si dovranno utilizzare sistemi per evitare contatti diretti
- se il pagamento viene effettuato tramite POS portatile, l'operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione
- è vietata qualsiasi forma di assembramento
- qualora si verificassero situazioni di assembramento, di mancanza di rispetto delle regole sanitarie ed igienico sanitarie, di mancato rispetto di quanto prevede il presente provvedimento, gli operatori inadempienti possono essere immediatamente allontanati dal mercato

4) E' provvisoriamente sospesa l'assegnazione giornaliera del posteggio in assenza del titolare (spunta)

5) Sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria è sospesa la concessione del suolo pubblico nell'area di mercato o negli spazi ad essa contigui a soggetti non autorizzati al commercio su area pubblica

AVVERTE

- Che ciascun operatore di mercato ha l'obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale della propria clientela in attesa di essere servita, nonché l'osservanza delle altre prescrizioni sopra riportate, sotto pena di sospensione della concessione

- Che in caso di verificati assembramenti non compatibili con il mantenimento della distanza interpersonale necessaria per il contrasto alla diffusione del contagio ci si riserva di sospendere il mercato o di ridurre gli stalli di vendita

AVVISA

- che Responsabile del presente procedimento è il Dott. Daniele CIANCETTA, Dirigente della Direzione Risorse Umane e Tutela del Cittadino

- avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Piemonte, ai sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso

Lì, 21/05/2020

IL SINDACO
TRAGAIOLI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. gs n 82/2005 e s.m.i.)



